

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSA, MEZZAPESA, GIOVANNIELLO e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1976

Norme per la direzione amministrativa delle Università e istituzione del ruolo dei dirigenti di ragioneria delle Università e degli Istituti di istruzione superiore

ONOREVOLI SENATORI. — La funzione di direttore amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ha assunto, in questi ultimi anni, una complessità enorme, tale da comprendervi una somma di attribuzioni disparatissime. Gli Enti universitari, inoltre, hanno subito grosse trasformazioni ed un incremento imponente delle loro attività tanto da rendere indispensabile una adeguata disponibilità di dirigenti provvisti di specifica preparazione ed esperienza anche nei settori economico-finanziari e contabili. Del resto, fra le carriere direttive delle amministrazioni universitarie sono funzionanti da alcuni decenni due ruoli nettamente distinti, anche nelle funzioni: quello amministrativo e quello di ragioneria. Tuttavia, solo il primo dei predetti ruoli accede alla qualifica dirigenziale, e ciò per un'inspiegabile dimenticanza del legislatore delegato. Sicchè esiste attualmente un vuoto da col-

mare con l'istituzione di un apposito quadro H alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ha stabilito che la dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie viene incrementata del 20 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

In applicazione della suddetta norma si verificherà nell'arco di un triennio un consistente incremento della dotazione organica dei dirigenti amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-

gno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato.

Detto incremento comporta la riconsiderazione dell'opportunità di mantenere o meno i due distinti livelli di funzione (dirigente amministrativo di Università di 1^a classe e dirigente amministrativo di Università di 2^a classe) previsti nella medesima tabella in corrispondenza delle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente.

In conseguenza della suddetta distinzione si è reso necessario procedere a una ripartizione delle Università in Università di 1^a e 2^a classe, indispensabile ai fini dell'assegnazione dei dirigenti amministrativi in possesso della qualifica di dirigente superiore o primo dirigente, ma non giustificata da nessun altro motivo sostanziale.

L'incongruenza funzionale della distinzione apparirà maggiormente alla fine del 1976, allorquando, a seguito del consistente aumento di organico, sarà disponibile un maggior numero di entità di dirigenti superiori.

Ad evitare, pertanto, che la classificazione delle Università in Università di 1^a e 2^a classe segua di pari passo gli incrementi di organico — previsti, come su accennato, nell'arco di un triennio — venendo modificata in

conformità dei suddetti incrementi, sembra logico e opportuno procedere fin d'ora alla abolizione di detta distinzione mediante la modifica della tabella da cui la distinzione medesima discende.

Con il presente disegno di legge si stabilisce anche che il quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è modificato nel senso che in corrispondenza delle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente è prevista la funzione unica di dirigente amministrativo di Università.

Le suddette modifiche consentiranno una adeguata ripartizione dei compiti connessi con la direzione delle amministrazioni delle Università e degli istituti di istruzione superiore, mentre renderà disponibili per le future nuove sedi universitarie i posti per lo svolgimento di entrambe le funzioni dirigenziali, senza procedere a ritocchi negli organici.

Infine, per le necessità connesse all'espletamento della delicata funzione di impulso e coordinamento spettante all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, è previsto che non più di dieci unità dirigenziali possano essere assegnate al Ministero con funzioni ispettive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quadro *G* della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è modificato nel senso che in corrispondenza delle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente sono previste cumulativamente le funzioni di direttore amministrativo di Università e di ispettore.

Alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aggiunto il seguente quadro:

QUADRO H. — Dirigenti di Ragioneria delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente Superiore	16 (a)	Dirig. Rag. I Cl.	16
E	Primo Dirigente	41 (a)	Dirig. Rag. II Cl.	41

(a) pari a quelli previsti per i Dirigenti amministrativi di cui al Quadro *G* della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato in base alla legge 30 novembre 1973, n. 766.

Eventuali aumenti di posti che dovessero verificarsi in avvenire al quadro *G* della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, verranno estesi, di pari consistenza, anche al presente quadro *H*.

Art. 2.

Le Segreterie delle Università ed Istituti di istruzione superiore vengono denominate Amministrazioni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Le Amministrazioni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore vengono or-

dinate in due gruppi di funzioni, dei quali uno per la direzione, l'assistenza e la consulenza giuridico-amministrativa ed un altro per la gestione economico-finanziaria e per la contabilità. Alla direzione del primo gruppo di funzioni è preposto un dirigente amministrativo ed alla direzione del secondo gruppo è preposto un dirigente di ragioneria. Per entrambi i casi si prescinde dalle qualifiche e possono essere nominati dirigenti *a latere*.

Art. 3.

Al Ministero della pubblica istruzione possono essere assegnati, con funzioni ispettive nelle Università, dieci funzionari del ruolo dei dirigenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, tratti per metà dal ruolo dei dirigenti amministrativi e per l'altra metà dal ruolo dei dirigenti di ragioneria.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, ai funzionari che alla data di entrata in vigore espletano le effettive funzioni di Direttore di ragioneria, è riconosciuta la qualifica di dirigente. Di conseguenza vengono inquadrati nel ruolo di cui al precedente articolo 1, rispettando l'ordine in ruolo e la anzianità.

In via transitoria ed in deroga all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fino al 31 dicembre 1978, i funzionari in attività che nel frattempo raggiungono la qualifica richiesta, sono inquadrati nella qualifica di dirigente, purchè svolgano le relative mansioni, anche in soprannumero agli organici. I soprannumeri sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze.